

che ha, in questa materia, una competenza assolutamente indiscutibile.

Io non credo che vi sia una separazione così netta tra colui che è pazzo e colui che non lo è, ma che vi siano gradazioni della pazzia, come in qualunque altra malattia. (*Interruzioni — Commenti*).

Quando la giustizia penale si trova di fronte ad un individuo, riguardo al quale dubita se sia assolutamente colpevole, è proclive alla assoluzione, e cioè, nel dubbio, assolve. Ma il prendere un individuo che ha commesso un omicidio o uno dei reati più turpi, e metterlo in compagnia di persone certamente oneste, che sono solamente colpite da malattia, credo che sia una mancanza di riguardo gravissima, una azione non buona. Io ritengo che i pazzi che hanno commessi dei delitti atroci, debbano essere separati dagli altri semplicemente malati.

LUCCHINI LUIGI. Questo non esclude che vi siano sezioni speciali. (*Interruzioni — Ilarità*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ah! dunque l'onorevole Lucchini comincia ad ammettere che vi debbano essere sezioni separate. Ma dal fare sezioni separate al fare fabbricati separati sarà questione di mastro muratore, e non più una questione teorica e scientifica. (*Ilarità — Commenti*).

LUCCHINI LUIGI. È questione di trattamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che vi sia qualche cosa di più; la custodia di un semplice malato può esser fatta con i mezzi comuni di tutti i manicomi, che sono luoghi di cura, ma la custodia dei delinquenti pericolosi per la società credo che debba esser fatta in modo più efficace e più sicuro. (*Interruzioni del deputato Lucchini*).

Evidentemente non si può custodire con gli stessi mezzi un semplice malato ed un individuo che, rimandato fra la società, può tornare a commettere delitti atroci e gravissimi.

Del resto come la Camera ha già constatato, non v'è una discordanza sostanziale tra noi; è questione soltanto di vedere se convenga o no di costruire dei fabbricati speciali, e quindi non conviene insistere per ora in altre considerazioni. Il manicomio criminale non è che una forma diversa di carcere; è la segregazione dalla società di una persona malata, o che si dice malata, ma che è effettivamente pericolosa; e questa segregazione dalla società io credo

che vada fatta in modo più efficace di quello con cui vien fatta la segregazione degli altri malati; quindi concludo che questa sia questione più di forma che di sostanza.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Lucchini, che il lavoro all'aperto non ha potuto ancora estendersi come sarebbe nel desiderio di tutti, io ne convengo con lui, e mi propongo appunto di trovare i mezzi per ampliare questo lavoro all'aperto, sia per ciò che riguarda i terreni da coltivare, sia per ciò che riguarda i mezzi per retribuire persone adatte ad insegnare la cultura ai detenuti.

È mio convincimento che questo lavoro all'aperto debba avere molto avvenire; e che si possa sperare nella redenzione dei detenuti più mercè sua, che con la detenzione a sistema cellulare.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 117.

Capitolo 118. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 13,500.

Capitolo 119. Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (*Spese fisse*) lire 408,500.

CAO-PINNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO-PINNA, *relatore*. Dopo questo capitolo 119 occorre inscrivere un nuovo capitolo 119 *bis*, relativo all'indennità di residenza ai funzionari adibiti al riformatorio di Roma, cioè lire 3,000.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'osservazione fatta dall'onorevole relatore è perfettamente giusta; quindi occorre qui segnare un nuovo capitolo 119 *bis* per la somma di lire 3,000.

PRESIDENTE. Dunque il nuovo capitolo 119 *bis* deve avere la denominazione: « Indennità di residenza per i funzionari adibiti al riformatorio di Roma, lire 3,000 ».

Se non sorgono opposizioni questo nuovo capitolo s'intenderà approvato.

Capitolo 120. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (*Spese fisse*), lire 7,592,781.87.

Capitolo 120-*bis*. Personale di custodia - Indennità di alloggio agli agenti ammogliati o vedovi con prole, lire 432,000.

Capitolo 120-*ter*. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio, lire 150,000.